DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2008

recante modifica della decisione 2006/133/CE che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhrer) Nickle *et al.* (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo

[notificata con il numero C(2008) 1892]

(2008/378/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità [1], in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) In conformità con la decisione 2006/133/CE della Commissione, del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhrer) Nickle *et al.* (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo [2], il Portogallo ha preso misure contro la propagazione del nematode del pino.

(2) L'11 aprile 2008 il Portogallo ha informato la Commissione della scoperta di nuovi focolai di nematode del pino in seguito a un'indagine speciale effettuata dalle autorità portoghesi oltre all'indagine annuale in una zona del Portogallo finora indenne da questo organismo.

(3) Le indagini obbligatorie annuali degli anni precedenti non hanno messo in evidenza questi ultimi focolai di nematode del pino in Portogallo. A causa di questi nuovi focolai è necessario che il Portogallo effettui immediatamente un'ulteriore indagine basata sui rischi sulla totalità del territorio portoghese, fondata sul piano di sorveglianza approvato dalla Commissione, e che presenti i risultati di tale indagine alla Commissione non appena questi sono disponibili.

(4) Sulla base dell'esperienza acquisita con l'attuazione delle misure di emergenza esistenti e dei più recenti dati scientifici, è necessario prendere misure particolarmente efficaci nei confronti di focolai in zone fino ad ora notoriamente indenni da tale organismo.

(5) La decisione 2006/133/CE dev'essere quindi modificata di conseguenza.

(6) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/133/CE è modificata come segue:

1) L'articolo 4 è sostituito al seguente:

«*Articolo 4*

1. Gli Stati membri svolgono indagini ufficiali annuali volte a determinare se il legname, le cortecce e le piante sensibili provenienti dal proprio territorio siano infestati dal nematode del pino.

Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, i risultati delle indagini sono notificati agli altri Stati membri e alla Commissione ogni anno entro il 15 dicembre.

2. Oltre alle indagini di cui al paragrafo 1 il Portogallo approntа un piano di sorveglianza relativo alla totalità del territorio portoghese e lo presenta alla Commissione per approvazione. Il piano è basato sui rischi e tiene conto della distribuzione delle piante sensibili all'interno del territorio portoghese. Nel caso in cui tale piano di sorveglianza non sia presentato entro il 16 maggio 2008 la Commissione può adottare misure adeguate.

[1] GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE della Commissione (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).

[2] GU L 52 del 23.2.2006, pag. 34. Decisione modificata dalla decisione 2008/340/CE (GU L 115 del 29.4.2008, pag. 41).

I risultati dell'indagine effettuata sulla base di tale piano sono notificati alla Commissione agli altri Stati membri non appena disponibili.»

2) All'articolo 5, il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:

«L'elenco è aggiornato sulla base dei risultati delle indagini di cui all'articolo 4 e i risultati notificati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE.»

3) L'allegato della decisione 2006/133/CE è modificato in conformità con l'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Al terzo capoverso del secondo comma lettera a) punto iii) dell'allegato della decisione 2006/133/CE va aggiunto un secondo comma:

«Tuttavia nel caso in cui si scopra un focolaio di nematode del pino in regioni notoriamente indenni da tale organismo, la zona va delimitata (nuova zona delimitata) e, per un periodo di un anno a partire dalla data di rilevamento, le piante di tale zona sono sottoposte a controlli ufficiali in tutti i casi in cui sono situate nella parte della zona delimitata in cui è nota la presenza del nematode del pino, e se situate in una parte della zona delimitata definita come zona cuscinetto, vanno sottoposte a controlli in base a un campione rappresentativo. La seconda e la terza frase del primo comma sono di applicazione.»